



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale - Ufficio II

Ai Gestori/Rappresentanti legali delle Scuole paritarie
di ogni ordine e grado della Regione Lazio

e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale
Ufficio scolastico regionale per il Lazio

Ai Dirigenti Tecnici

all'Albo dell'U.S.R. per il Lazio

Oggetto: Istanze di attivazione nuove sezioni di scuola dell'infanzia, estensione della parità, sdoppiamento classi iniziali e intermedie, classi collaterali. Comunicazione di sospensione e di cessazione – Anno scolastico 2025/2026 – Indicazioni operative.

Con la presente nota si forniscono le istruzioni di questa Direzione Regionale – Ufficio II – Settore Scuole paritarie – per la presentazione delle istanze di attivazione nuove sezioni di scuola dell'infanzia, sdoppiamento classi iniziali e intermedie, estensione della parità, classi collaterali (classi terminali della scuola secondaria superiore), nonché per la presentazione della comunicazione di sospensione del funzionamento di sezioni di scuola dell'infanzia paritaria, di singole classi di scuole paritarie del I e del II ciclo, e infine della comunicazione di cessazione dell'attività della scuola paritaria. Le procedure sono disciplinate dal D.M. 83/2008, attuativo del D.M. 267/2007, a cui si fa riferimento.

SEZIONE 1 - SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE L'ISTANZA

Ai sensi della nota ministeriale AOOGOSV prot. n. 47577 del 26 novembre 2024 e successiva nota di rideterminazione date AOOGOSV prot. n. 208 del 3 gennaio 2025, il Ministero dell'istruzione e del merito ha fissato il termine per le iscrizioni relative all'anno scolastico 2025/2026 per le scuole di ogni grado.

Conclusa la fase di acquisizione delle iscrizioni, i Gestori/Rappresentanti legali delle scuole paritarie possono inoltrare **istanza**, secondo quanto previsto dal D.M. 83/2008, di:

- attivazione nuove sezioni di scuole dell'infanzia;
- estensione della parità;
- in via eccezionale, sdoppiamento classi iniziali e intermedie;
- in via eccezionale, classi collaterali (classi terminali della scuola secondaria superiore).



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale - Ufficio II

Allo stesso modo, al verificarsi dell'interruzione dell'effettiva attività scolastica all'interno di sezioni o corsi paritari, i Gestori/Rappresentanti legali sono tenuti a inviare la **comunicazione** attestante la **sospensione del funzionamento** di:

- sezioni di scuola dell'infanzia;
- classi di scuole del I e del II ciclo.

Infine, in caso di **chiusura dell'attività** della scuola, i Gestori/Rappresentanti legali devono comunicarne formalmente la **cessazione**.

Non sono ammesse sezioni o classi funzionanti senza che esse siano state autorizzate da questo Ufficio. L'inserimento dei dati nelle rilevazioni in piattaforma SIDI relativo al numero delle sezioni o classi esistenti non esaurisce gli obblighi del Rappresentante legale, che deve comunicare all'Ufficio – nelle modalità qui illustrate - qualsiasi cambiamento intervenga in ordine alle sezioni o classi realmente funzionanti. Ad ogni sezione o classe, pertanto, deve corrispondere **un formale provvedimento di riconoscimento.**

Il Rappresentante legale è tenuto inoltre a monitorare annualmente il numero di sezioni o di classi collaterali esistenti per verificarne l'avvenuta autorizzazione. Nel caso di problematiche relative a sezioni o classi funzionanti e non autorizzate, le stesse vanno segnalate tempestivamente a quest'Ufficio, scrivendo all'indirizzo di posta elettronica certificata: drla@postacert.istruzione.it.

SEZIONE 2 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Le istanze vanno inviate esclusivamente via PEC all'indirizzo drla@postacert.istruzione.it e trasmesse per conoscenza al Dirigente dell'Ambito Territoriale di competenza **entro il 20 luglio 2025**. Nell'oggetto deve essere indicato inequivocabilmente il motivo dell'istanza: es. “Richiesta di autorizzazione allo sdoppiamento”, “Richiesta di autorizzazione a classe collaterale” ecc.

L'istanza, redatta e inviata in tal modo, riceverà un numero di protocollo - generato dal sistema di posta dell'USR - che attesta l'avvenuta ricezione. Chi presenta l'istanza deve accertarsi che ad essa sia stata assegnata la protocollazione in ingresso. Non saranno prese in considerazione le domande, anche se pervenute tempestivamente, con modalità diverse da quelle su indicate.

SEZIONE 3 - ATTIVAZIONE DI NUOVE SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA

I Gestori o Rappresentanti legali che intendono avviare nuove sezioni per l'anno scolastico 2025/2026 devono farne richiesta a questo Ufficio entro il termine del **20 luglio 2025**. Si precisa che la scuola,



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale - Ufficio II

in considerazione della prossimità dell'avvio dell'anno scolastico, deve rendersi reperibile in modo continuativo all'indirizzo appositamente comunicato per consentire il corretto espletamento del procedimento nei termini di legge.

La richiesta deve essere accompagnata dalla documentazione:

- attestazioni della presenza di locali idonei ad accogliere la/le nuova/e sezione/i (pianta planimetrica **con l'evidenziazione dell'esatta ubicazione delle nuove aule**, certificato di idoneità igienico-sanitaria con l'indicazione del numero di persone accoglibili per aula e certificato di agibilità a uso scolastico). Valgono le indicazioni in base alle quali l'attività educativa va svolta anche all'aperto e a diretto contatto con il terreno di gioco (D.M. del 18 dicembre 1975);
- elenco dei bambini (indicare solo le iniziali) completo della data e del luogo di nascita;
- elenco dei docenti, redatto ai sensi del D.M. 249/2010 e della circolare ministeriale 27/1991, completo dei dati relativi al titolo di studio e all'abilitazione posseduta. Nel caso di docenti abilitati all'estero è necessario dimostrare che il titolo sia stato riconosciuto in Italia ai sensi della Direttiva n. 2013/55/UE, recepita in Italia con il D.lgs. 15 del 28 gennaio 2016;
- relazione firmata dal Rappresentante legale in cui si dichiara l'impossibilità oggettiva di integrare i nuovi iscritti nella/e sezione/i esistente/i con esposizione dettagliata delle motivazioni.

L'autorizzazione, ottenuta per l'attivazione di una nuova sezione, è valida fino a quando non ne viene comunicata l'eventuale sospensione o cessazione che deve essere trasmessa con le modalità indicate nella sezione 7.

È fatto divieto ai gestori di attivare nuove sezioni di scuola dell'infanzia prima di aver ottenuto il provvedimento autorizzativo da parte di questo Ufficio.

SEZIONE 4 – ESTENSIONE DELLA PARITA' (sdoppiamento di corso già funzionante)

Nel caso si ravvisi la necessità di uno sdoppiamento di corso già funzionante, il gestore deve chiedere, **entro 30 gg. dal termine delle iscrizioni degli alunni**, l'estensione del riconoscimento della parità per la nuova classe ai sensi delle **Linee guida D.M. 83/2008 paragrafo 4.6.**: “*In caso di sdoppiamento di un corso già funzionante, il gestore deve chiedere entro 30 giorni dal termine ultimo annualmente stabilito per l'iscrizione degli alunni, l'estensione del riconoscimento della parità alle nuove classi, a partire dalla prima e con prospettiva di completamento del corso. Ai sensi dell'art. 1 comma 4, della Legge 10 marzo 2000 n. 62 la parità, di norma, non può essere riconosciuta a singole classi*”.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale - Ufficio II

Pertanto, le scuole paritarie (primarie e secondarie di I e II grado) che, per motivi oggettivi, non possono integrare tutti gli alunni iscritti nelle sezioni esistenti e intendono attivare classi prime di una nuova sezione con la prospettiva di completamento della stessa o attivare un'intera sezione aggiuntiva possono presentare richiesta a questo Ufficio entro il **20 luglio 2025**.

La domanda di estensione non può essere riferita alla richiesta di attivazione di un nuovo indirizzo di scuola secondaria di secondo grado, istanza che deve essere invece trattata come come da nota prot. 5956 del 21.01.2025 di questo USR.

SEZIONE 5 – SDOPPIAMENTO CLASSI INIZIALI E INTERMEDIATE

Le scuole primarie e secondarie di I e di II grado paritarie che, **entro l'avvio dell'anno scolastico**, per motivi oggettivi quali la presenza di nuovi iscritti o ripetenti, non possono integrare nelle classi esistenti nuove iscrizioni o ripetenze, possono richiedere l'autorizzazione allo sdoppiamento delle stesse e quindi all'attivazione di classi iniziali o intermedie, ai sensi delle **Linee guida D.M. 83/2008 paragrafo 4.7:** “*Per le classi iniziali e intermedie il gestore può chiedere all'Ufficio Scolastico Regionale entro l'avvio dell'anno scolastico, l'autorizzazione allo sdoppiamento di classi dovuto a nuovi iscritti o a ripetenti che non possono essere integrati nelle classi esistenti*”, entro il **20 luglio 2025**. **Non saranno accolte richieste presentate oltre il termine indicato.**

Si precisa che la scuola, in considerazione della prossimità dell'avvio dell'anno scolastico, deve rendersi reperibile in modo continuativo all'indirizzo appositamente comunicato per consentire il corretto espletamento del procedimento nei termini di legge.

Le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a. attestazioni della presenza di locali idonei ad accogliere le nuove classi (pianta planimetrica con l'evidenziazione dell'esatta ubicazione delle nuove aule, certificato di idoneità igienico-sanitaria con l'indicazione del numero di persone accoglibili per aula e certificato di agibilità a uso scolastico);
- b. elenco con le sole iniziali degli alunni iscritti, completo delle date di nascita e della provenienza (scuola, percorso, ed eventuale altra provincia), del titolo di studio, dell'ammissione alla classe successiva ed eventuali esami di idoneità sostenuti;
- c. elenco nominativo del personale docente assunto, redatto ai sensi del D.M. 249/2010 e del D.M. 259/2017 con relativo titolo di studio e sigla (con dettaglio dei cfu nei settori disciplinari), classe di concorso, disciplina oggetto di insegnamento e abilitazione. Nel caso



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale - Ufficio II

di docenti abilitati all'estero è necessario dimostrare che il titolo sia stato riconosciuto in Italia ai sensi della Direttiva n. 2013/55/UE, recepita in Italia con il D. lgs. 15 del 28 gennaio 2016;

- d. relazione firmata dal Rappresentante legale in cui si dichiara l'impossibilità oggettiva di integrare i nuovi iscritti nella/e classe/i esistente/i con esposizione dettagliata delle motivazioni.

Lo sdoppiamento di una classe iniziale o intermedia implica l'autorizzazione alla prosecuzione di quella classe fino al termine del corso di studi. **Non è prevista in tal caso l'attivazione automatica di altre classi negli anni successivi.** Quando si autorizza lo sdoppiamento di una prima classe, sarà solo quella classe a proseguire fino al termine del corso di studi.

Le condizioni per lo sdoppiamento di classi non possono essere preconstituite attraverso esami di idoneità o attraverso artificiosi riduzioni del numero degli alunni in una classe, fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza e di tutela degli alunni. Il numero effettivo degli alunni costituisce un elemento da valutare con attenzione, anche e soprattutto sul fronte dell'efficacia dell'azione didattico-educativa nel gruppo classe. Ciò è ribadito anche nella circolare ministeriale 163 del 15 giugno 2000, in cui si precisa che la composizione delle classi paritarie deve essere numericamente adeguata al fine di rendere efficace l'organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche.

Per quanto concerne, inoltre, i corsi erogati agli studenti adulti/lavoratori in classi serali, gli stessi dovranno presentare congiuntamente all'istanza un'allegazione completa del datore di lavoro che attesti con chiarezza l'esigenza di svolgere la formazione presso l'istituto prescelto e la mancata presenza di Centri d'istruzione per gli adulti nel territorio di residenza.

È fatto divieto ai gestori di attivare classi iniziali e intermedie prima di aver ottenuto il provvedimento autorizzativo da parte di questo Ufficio.

6. CLASSI COLLATERALI (CLASSI TERMINALI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE).

I gestori di scuole secondarie di II grado paritarie che, a causa dell'impossibilità di inserire nelle classi esistenti nuove iscrizioni o ripetenze, abbiano la necessità di attivare **una classe terminale collaterale**, possono presentare istanza a questa Direzione Generale (punto 4.8 del D.M. 83/2008) entro il **20 luglio 2025**. **Non saranno accolte richieste presentate oltre il termine indicato.**

Si precisa che la scuola, in considerazione della prossimità dell'avvio dell'anno scolastico, deve rendersi reperibile in modo continuativo all'indirizzo appositamente comunicato per consentire il corretto espletamento del procedimento nei termini di legge.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale - Ufficio II

Le circostanze che giustificano lo sdoppiamento delle classi esistenti devono essere qualificate come impreviste evenienze, a sottolinearne il carattere del tutto **eccezionale e residuale**, in ottemperanza alle disposizioni della legge 62 del 2000 secondo cui la parità è riconosciuta a fronte della garanzia di costituzione organica di corsi completi. Come noto, non può infatti essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe. Coerentemente, il numero di classi terminali collaterali **non può essere superiore all'unità**; altrimenti, oltre a essere contraddetta l'eccezionalità del fenomeno, risulterebbe vulnerato il principio legislativo della parità scolastica come istituto previsto solo per corsi completi. Gli esami di idoneità, ovunque sostenuti, costituiscono eventi ordinari e non possono essere considerati come motivo giuridicamente fondato per l'attivazione delle classi collaterali. La circolare ministeriale 31 del 18 marzo 2003 precisa, infine, che **il numero massimo di candidati esterni che può essere accolto ad ogni esame di idoneità non può essere superiore a quello che consente di saturare le classi già funzionanti come paritarie.**

Le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) attestazioni della presenza di locali idonei ad accogliere le nuove classi (pianta planimetrica, certificato di idoneità igienico-sanitaria con l'indicazione del numero di persone accoglibili per aula e certificato di agibilità a uso scolastico);
- b) elenco degli alunni iscritti (indicare solo le iniziali) alla classe terminale con l'indicazione, per ognuno di essi, della data e del luogo di nascita, della provenienza (scuola secondaria di secondo grado o CFP, con specificazione dell'indirizzo frequentato), del titolo di studio, dell'ammissione alla classe successiva ed eventuali esami di idoneità sostenuti. Nel caso in cui il titolo di ammissione sia l'esame di idoneità alla classe terminale, trasmettere:
 - verbali degli esami di idoneità
 - descrizione della storia scolastica dell'alunno, precisando se proviene da un Istituto scolastico diverso (dettagliare nome dell'Istituto, città, provincia e indirizzo di studio di provenienza) ovvero dallo stesso Istituto scolastico (dettagliare gli estremi del ritiro e dell'istruzione parentale effettuata); residenza alunni.
- c) elenco nominativo, redatto ai sensi del D.M. 259/2017, del personale docente assunto con relativo titolo di studio (con dettaglio dei cfu nei settori disciplinari), classe di concorso, disciplina oggetto di insegnamento e abilitazione posseduta. Nel caso di docenti abilitati all'estero è necessario dimostrare che il titolo sia stato riconosciuto in Italia ai sensi della Direttiva n. 2013/55/UE, recepita in Italia con il D.lgs. 15 del 28 gennaio 2016;



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale - Ufficio II

- d) relazione firmata dal Rappresentante legale sulle motivazioni che hanno determinato l'eccedenza di iscrizioni, in cui si dichiara l'impossibilità oggettiva di integrare i nuovi iscritti nelle classi esistenti.

Per quanto concerne, inoltre, i corsi erogati agli studenti adulti/lavoratori in classi serali, gli stessi dovranno presentare congiuntamente all'istanza un'allegazione completa del datore di lavoro che attesti con chiarezza l'esigenza di svolgere la formazione presso l'istituto prescelto e la mancata presenza di Centri d'istruzione per gli adulti nel territorio di residenza.

È fatto divieto ai gestori di attivare classi terminali collaterali prima di aver ottenuto il provvedimento autorizzativo da parte di questo Ufficio.

SEZIONE 7 – SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO: CLASSI ARTICOLATE

Le classi articolate, poiché non trovano riscontro nella normativa specifica sulla parità scolastica, non possono essere considerate formali unificazioni di classi.

La possibilità di accorpate in un'unica classe alunni appartenenti a percorsi ordinamentali diversi (ai quali è stata riconosciuta la parità), come anche quella di suddividere una classe in gruppi, è una scelta organizzativa adottata nella prassi, effettuata in autonomia e da inserire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).

L'istituzione scolastica deve garantire che, nelle classi composte accorpando studenti di diversi indirizzi o di diversi percorsi di studio, i registri e la composizione dei consigli di classe restino distinti.

In sede di inserimento dei dati nella piattaforma SIDI, le eventuali classi accorpate non devono essere considerate come un'unica classe autorizzata. Quindi, anche se il numero degli alunni non è sufficiente per determinare la spettanza del contributo, le classi vanno inserite a SIDI distintamente, una per ogni percorso di studi autorizzato in regime di parità.

Lo stesso principio si applica nel conteggio del numero delle classi in funzione della formazione delle commissioni di maturità.

SEZIONE 8 – SOSPENSIONE DEL FUNZIONAMENTO DI CLASSI/SEZIONI

In caso di mancata attivazione di una classe all'interno di un corso autorizzato con decreto oppure di una sezione di scuola dell'Infanzia, il Rappresentante legale della scuola interessata invierà a quest'Ufficio formale comunicazione di sospensione, entro il **20 luglio 2025** (o entro l'avvio dell'anno scolastico per sopraggiunte motivazioni).

Similmente, nel caso di mancata prosecuzione di una classe collaterale autorizzata invierà la medesima comunicazione seguendo le suddette modalità.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale - Ufficio II

Se nell'anno scolastico successivo la sezione della Scuola dell'Infanzia viene riattivata occorre inviare formale comunicazione a quest'Ufficio sempre entro il **20 luglio 2025** o comunque entro l'avvio dell'anno scolastico.

Allo stesso modo, va inviata formale comunicazione per la riattivazione di una classe (diversa dalla prima) all'interno di un corso autorizzato con decreto, che sia stata precedentemente sospesa. Invece, la riattivazione di una classe prima all'interno di un corso già autorizzato con decreto non deve essere comunicata.

Qualora, invece, nell'anno 2025/2026 sia attivata una classe o sezione della quale, in un momento successivo dello stesso anno scolastico, venga chiesta la sospensione, occorre aggiungere tale informazione nel modello di comunicazione della sospensione specificando, appunto, che codesta classe/sezione era stata attivata nell'anno in corso.

Resta fermo l'obbligo di inserimento di ogni variazione dei dati relativi alle classi/sezioni effettivamente autorizzate e funzionanti nella piattaforma SIDI ai sensi dell'art. 5 del D.M. 83/2008. Nelle scuole già riconosciute paritarie, la **mancata attivazione della stessa classe del corso base per più di due anni consecutivi** è motivo di revoca del riconoscimento della parità, ai sensi dell'art. 5, comma 10, lettera f) del D.M. 83/2008.

SEZIONE 9 – CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ DELLA SCUOLA

In caso di cessazione o di prevista cessazione dell’attività della scuola paritaria, il Rappresentante legale è tenuto a inviare formale comunicazione a quest’Ufficio e per conoscenza all’Ambito Territoriale competente.

Quest’Ufficio prenderà atto della chiusura, procederà alla cancellazione della scuola dall’Anagrafe delle scuole paritarie (portale SIDI del Ministero) e disporrà il deposito degli atti e l’eventuale ricollocazione degli alunni presso un’altra istituzione scolastica statale o paritaria dello stesso ordine e grado.

IL DIRIGENTE
Olga Villani